

MORRI
ROSSETTI

Decreti "Cura Italia" e "Liquidità" Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

(Circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E)

07 maggio 2020

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate (Circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E)

Con la pubblicazione della Circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuovi chiarimenti in merito alle misure di carattere fiscale introdotte col Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e con il successivo decreto legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”).

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti, nonché facilitare la fruizione dei chiarimenti resi, analizziamo gli stessi suddividendoli nelle seguenti aree tematiche:

- Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali
- sospensione dei versamenti tributari e contributivi per contribuenti con fatturato o corrispettivi in diminuzione
- premio ai dipendenti
- credito d’imposta per botteghe e negozi
- computo dei giorni per la conclusione dell’adesione
- trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all’emergenza Covid-19
- detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive
- detrazioni semplificate per le donazioni alla Protezione civile
- misuratori fiscali e conformità autocertificata

Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali

L’art. 62 del DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione generalizzata per tutti i contribuenti degli **adempimenti tributari** diversi rispetto ai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza tra **l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**.

A tal riguardo l’Agenzia delle entrate ha precisato che tra gli adempimenti sospesi rientrano anche la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione annuale IVA. A tal riguardo si precisa che la sospensione riguarda non soltanto i soggetti non residenti in Italia che ivi operano per il tramite di una stabile organizzazione, ma anche quelli che operano nel territorio dello Stato mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale;
- modello TR per la richiesta a rimborso e/o utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel 1° trimestre 2020;
- comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al 1° trimestre 2020;
- estrometro del 1° trimestre 2020;
- modello EAS;
- modello INTRA -12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi IVA e da agricoltori esonerati).

Di contro non rientra tra gli adempimenti sospesi, la memorizzazione (e l’emissione di un documento commerciale) e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. Fanno comunque eccezione le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi non sia contestuale, ma venga legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per contribuenti con fatturato o corrispettivi in diminuzione

L’art. 18 del DL n. 23/2020 ha disposto che per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, residenti in Italia:

- con ricavi o compensi **inferiori o superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a € 50 milioni (e di almeno il 50% per i contribuenti con ricavi o compensi superiori ad € 50 milioni)** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019,

sono **rispettivamente** sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020** i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate con la circolare in commento ha chiarito che:

- a) nel caso di **fusione per incorporazione**, il calcolo della riduzione del fatturato deve essere eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate), relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019;
- b) nel caso di **Gruppo IVA o liquidazione IVA di gruppo**, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti è sufficiente che anche solo uno dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche normativamente previste, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dalla sua attività sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato

dal gruppo. Tuttavia, qualora la condizione della prevalenza non sia rispettata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o del gruppo IVA abbiano individualmente le caratteristiche normativamente previste, è possibile comunque escludere dalla liquidazione periodica del gruppo la quota di debito IVA riferibile a dette società relativa ai mesi di marzo e/o aprile 2020.

Premio ai dipendenti

Per quel che concerne l'erogazione di un bonus di **€ 100** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di **marzo 2020** in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo **non superiore a 40.000 euro**, l'Agenzia ha chiarito che:

- ai fini del calcolo del limite reddituale di € 40.000 si deve tener conto soltanto dei redditi di lavoro dipendente assoggettati a **tassazione ordinaria**. **Non** rilevano pertanto i redditi assoggettati a **tassazione separata e sostitutiva**. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite si devono considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili ai redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi di cui ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1 riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10, e 11, riportati al punto 465;
- nel caso di lavoratori dipendenti che usufruiscono dell'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero o per i lavoratori impatriati, il suddetto limite di € 40.000 deve essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito senza considerare quello che di fatto viene tassato;

- il bonus di € 100 non spetta ai lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la loro attività lavorativa all'estero.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Con riferimento al credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare del canone di locazione di **marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, l'Agenzia delle entrate con la circolare in commento ha precisato che:

- lo stesso spetta anche per le spese condominiali se queste ultime sono pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulta dal contratto;
- nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3) con canone unitario, il credito spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio spettante al bene principale.

Computo dei giorni per la conclusione dell'adesione

L'Agenzia delle entrate ha confermato che per le istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del DL Cura Italia, estesa poi fino all'11 maggio dal DL Liquidità, si sommano sia il termine di sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione sia la sospensione del periodo estivo.

L'Agenzia, quindi, ha confermato il cumulo di tutte le sospensioni e, quindi, i 90 giorni ordinariamente previsti in caso di adesione, si sommano con i 64 giorni (dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) ed eventualmente con i 31 giorni della pausa estiva (dall'1° agosto 2020 al 31 agosto 2020).

Trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime di esenzione da dazi doganali e dall'IVA previsto per le importazioni di merci necessarie per fronteggiare gli effetti del Covid-19 nel periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020 da parte di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, è estendibile anche alle importazioni dei suddetti beni effettuate da terzi per conto dei citati soggetti. A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito inoltre che il regime dell'esenzione si applica anche nella successiva cessione dei beni da parte degli importatori nei confronti dei soggetti per conto dei quali i beni sono stati acquistati.

Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive

Con riferimento alla possibile detraibilità dal reddito complessivo – ai sensi dell'art. 15 del TUIR – delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive – l'Agenzia delle entrate ha in primo luogo ricordato che per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Ai fini della detraibilità occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico, come definito dal citato ministero. In linea generale, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, come il codice AD ("spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce". Se il documento di spesa riporta il codice AD, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura Ce. Nel caso in cui non lo contenga, bisogna conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio Ce, se il dispositivo è incluso nella "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del ministero della Salute; se non compreso nell'elenco, invece, dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea. Tali spese, infine, sono detraibili anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, a patto che risultino soddisfatte le condizioni indicate.

Detrazioni semplificate per le donazioni alla Protezione civile

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che per poter beneficiare della detrazione ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti del dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, è necessario che queste siano effettuate con versamento bancario o postale, tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

La detrazione non spetta, quindi, solo nel caso in cui siano effettuate in contanti. Per la detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al dipartimento della Protezione Civile per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133/1999) i contribuenti devono essere in possesso anche

della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza Covid-19.

Misuratori fiscali e conformità autocertificata

In considerazione dell'obbligo per gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati di richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi misuratori fiscali entro i termini della loro scadenza periodica (provvedimento del 28 luglio 2003), l'Agenzia precisa che tali adempimenti, se scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione del "Cura Italia" e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La circolare chiarisce, inoltre, che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici, che dovrebbero effettuare gli uffici Territorio delle Direzioni Provinciali, potranno essere effettuati e autocertificati dalle stesse aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione tramite PEC alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate.

Infine, le abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza dovranno essere inviate dai soggetti abilitati entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli uffici delle Entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

MORRI
ROSSETTI

**Per maggiori informazioni,
potete contattare
Davide Rossetti, Name Partner
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)).**

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | MorriRossetti.it